



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

155 CL

19 SET 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 185 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso **COSTANTINO SILVANA c/ CAS**. Sentenza 384/2023 della Corte d'Appello di Messina –Sez. Lavoro per differenze stipendiali. Liquidazione con **regolarizzazione contabile** a seguito di Pignoramento presso il Tesoriere e **Recupero del credito in favore del CAS**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro R.G. 676/2021 tra le parti Costantino Silvana cod. fisc. CSTSVN67B46E571N C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 384/2023 del 19/5/2023, che si allega (All.1) e che ha confermato a carico di questo Ente la condanna di primo grado di cui alla Sentenza 2159/2021 del Tribunale di Messina (All. 2) al pagamento a favore della dipendente della somma di € 32.084,23 per differenze stipendiali oltre interessi e rivalutazione, oltre al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore del legale distrattario Avv. Giuseppe Tribulato;

Che con precedente Decreto n. 338/DA del 15/6/2023 sono state liquidate solo le spese legali in favore del distrattario avv. Tribulato per l'importo di € 10.067,93 (All.3);

Che a seguito della notifica della suddetta Sentenza di primo grado n. 446/2021 non avendo ricevuto il pagamento nei termini la Sig. Costantino Silvana ha notificato in data 7/12/2021 un Atto di Precetto per l'importo complessivo di € 59.813,82, che si allega, (All.4) cui è seguita l'iscrizione della procedura esecutiva R.G.E. n. 258/2022 presso il Tribunale di Messina con la notifica dell'Atto di Pignoramento presso il Terzo, Tesoriere Unicredit; a seguito di tale procedura è stata emessa l'Ordinanza di Assegnazione del 16/12/22 (All.5) con la quale il G.E. ha assegnato alla Sig.ra Costantino la somma precettata maggiorata delle spese di esecuzione per l'importo complessivo di € 65.036.03, giusto provvisorio di uscita n.4698 del 30/12/22 sulle quali è stata operata un ritenuta d'acconto ai fini IRPEF di € 9.373,98 come da distinta del Tesoriere (All. 6);

Che trattandosi di importi riferiti a integrazioni stipendiali la somma di € 40.337,40 va sottoposta a tassazione previdenziale e fiscale mentre *“gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali”* come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017.

Che, in considerazione dell'avvenuto pagamento di cui sopra mediante procedura esecutiva, procedere alla regolarizzazione contabile ed al calcolo degli emolumenti stipendiali netti dovuti alla Sig.ra Costantino Silvana a seguito della Sentenza di Appello n. 384/2023 che ha confermato il risarcimento riconosciuto dalla Sentenza 2159/2021 del Tribunale di Messina con condanna alle spese legali in favore del legale distrattario;

Che a tal fine è stata effettuata la simulazione dell'elaborazione di tre distinte buste paga provvedendo al calcolare dapprima gli emolumenti netti riconosciuti dalla Sentenza di Appello (Cedolino 1 All. 7), poi sulla somma netta di € 27.934,67 è stata calcolata la Rivalutazione monetaria dal 30/4/2008 (valore medio del periodo riconosciuto) al 29/12/22 (data soddisfo) per € 8.436,07 ed elaborato il cedolino 2 (All.7); successivamente sono state inserite le somme non soggette a ritenuta quali le spese legali del I grado, della procedura esecutiva e del CTU per complessivi € 18.166,13 ottenute in assegnazione determinando un importo netto finale di € 52.561,99 (cedolino 3- All.8);

Considerato che la Sig.ra Costantino ha avuto assegnata dal G.E. la somma netta di € 55.662,05 occorre procedere al recupero della differenza pari ad € 3.100,06 mediante richiesta alla dipendente del versamento in unica soluzione sul c/c del Consorzio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 384/23 del 19/05/2023 della Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro, emessa in favore della Sig.ra Costantino Silvana che si allega (All. 1) ;
- **Dare atto** che la spesa di € 65.036,03 per differenze stipendiali e rivalutaz. Monetaria e spese legali è stata già imputata sul capitolo n. 131 del Bilancio 2022, denominato "Liti, Arbitraggi e simili ", procedendo contestualmente alla regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n. 4698 del 30/12/22 per pari importo;
- **Prendere Atto** che dall'elaborazione dei cedolini paga , che si allegano, risulta un importo netto spettante dalla Dipendente pari ad € 52.561,99 mentre a seguito della procedura esecutiva azionata sulla Sentenza di Primo grado ha avuto assegnata la maggiore somma di € 55.662,05 per cui ne deriva un credito in favore di questo Consorzio di € 3.100,06;
- **Provvedere** al recupero della somma di € 3.100,06 a carico della dipendente COSTANTINO Silvana mediante richiesta di versamento sul c/c del Consorzio a cura dell'Ufficio Contenzioso congiuntamente all'Uff. Risorse Umane ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione lavoro

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Dott. Beatrice Catarsini | Presidente |
| 2 | Dott. Concetta Zappalà | Consigliere |
| 3 | Dott. Fabio Conti | Consigliere estensore |

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 9 maggio 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 676/21 R.G.L. e vertente

TRA

Consorzio per le autostrade siciliane (p. i.v.a. 01962420830) con sede in Messina c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Messina via I Settembre 116 nello studio dell'avv. Giuseppe Pustorino (c.f. pstgpp 73p20 f158k) che lo rappresenta e difende, pec avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it, fax 090/713187-Appellante

CONTRO

Costantino Silvana, nata a Librizzi (ME) il 06.02.1967 (c.f. cstsvn 67b46 e571n), elettivamente domiciliata in Messina via Felice Bisazza 30 (pec studiotribulato@pec.giuffre.it, fax 0906010208) presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (c.f. trbgpp 69s28 c351w) dal quale è rappresentata e difesa-Appellata

OGGETTO: risarcimento danni- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2159 pubblicata in data 3 novembre 2021

CONCLUSIONI

Consorzio: Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza appellata; nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte da Costantino Silvana; in subordine, riformare la quantificazione del risarcimento del danno operata dal Giudice di primo grado e ridurne l'importo a € 6.061,29 equitativamente ridotto del 50% ai sensi dell'art. 1226 c.c. o alla differente somma che la Corte riterrà equa; riconoscere dovuti sulla sorte capitale solo gli interessi legali dal dovuto; riformare la sentenza appellata anche relativamente alla pronuncia di condanna delle spese del giudizio di primo grado.

Costantino: ritenere inammissibili e comunque infondati nel merito tutti i motivi di gravame proposti dal CAS, confermare la pronuncia impugnata e condannare il



N° 676/21 r.g.l.

CAS alla integrale refusione delle spese del presente giudizio oltre generali, iva e cpa, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Tribulato quale anticipatario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, Costantino Silvana narra che il tribunale di Messina aveva ordinato al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) con sentenza 1422/2006 di assumerla a tempo indeterminato e parziale con qualifica di agente tecnico esattore (ATE). Lamentava che, nonostante l'assessorato regionale al lavoro l'avesse prontamente avviata al lavoro in data 15 maggio 2006 in esecuzione della sentenza anzidetta, CAS l'aveva assunta soltanto con decorrenza 1 marzo 2010. Chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni, da liquidare in misura pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito se fosse stata tempestivamente assunta.

Resistendo CAS, espletata consulenza contabile, con sentenza n° 2159 depositata in data 3 novembre 2021 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando il resistente a pagare alla ricorrente a titolo risarcitorio 40.337,40 euro oltre interessi e rivalutazione.

CAS ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 dicembre 2021. Nella resistenza di Costantino Silvana, con ordinanza del 31 gennaio 2023 le parti sono state invitate a integrare la prova sull'impegno orario richiesto dal rapporto tardivamente instaurato fra le parti.

La causa è stata infine trattata con le forme dell'art. 127^{ter} c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 9 maggio 2023 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Sono state depositate note nel termine assegnato e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il tribunale ha accolto la tesi della lavoratrice secondo la quale ella vantava un diritto soggettivo perfetto all'assunzione la cui esecuzione è stata oggetto di un ritardo ingiustificato da parte di CAS. Richiamata Cass. sez. lav. 9193/2018, ha anche concordato con Costantino riguardo alla liquidabilità del danno nella misura delle retribuzioni che ella avrebbe percepito ove tempestivamente assunta, salvo l'*aliunde perceptum* che, nel caso in esame, è stato individuato nelle somme che lo stesso CAS le ha erogato per dei periodi in cui l'ha impiegata a tempo determinato. Il tribunale ha inoltre escluso che nel risarcimento possano essere computate voci diverse dalla retribuzione tabellare, che andavano a compensare l'effettiva prestazione lavorativa.

Il Giudice *a quo* ha valutato anche la pretesa di CAS di detrarre quanto percepito dalla Costantino quale contrattista ex LSU a tempo parziale alle dipendenze della Regione Sicilia, escludendo trattarsi di attività incompatibile con quella prestata per



N° 676/21 r.g.l.

il CAS.

2- Con il primo motivo CAS lamenta l'insufficiente accoglimento della domanda di detrazione dell'*aliunde perceptum*, ed in particolare delle citate attività svolte alla dipendenza della Regione presso l'AAPIT di Patti da luglio 2007 a dicembre 2008 e presso il Genio Civile di Messina da gennaio 2009 a febbraio 2010.

Il tribunale ha richiamato Cass. sez. lav. 6091/2017 per evidenziare che l'*aliunde perceptum* non è detraibile se proviene da attività "compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento".

CAS evidenzia che questo orientamento di legittimità riguarda il settore dell'impiego privato¹ mentre, nel settore pubblico, il regime di esclusività è la regola e l'incompatibilità è *in re ipsa*. Cita in particolare l'art. 1 comma 58 legge 662/1996, che tuttavia riguarda il diverso istituto della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Costantino ribatte infatti richiamando più perspicuamente l'art. 53 comma 6 T.U. 165/2001 che esclude (nel testo applicabile *ratione temporis*) dal regime di incompatibilità (previsto dai commi da 7 a 13) i "dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno".

Con le note del 20 gennaio 2023 CAS ha ribattuto che l'art. 53 farebbe salva la disciplina delle incompatibilità che, per i rapporti a tempo parziale, va individuata "nei commi 57 e ss. art. 1 legge 662/1996". Il riferimento, pur generico, sembra essere al comma 58bis, introdotto dall'art. 6 legge 79/1997, con il quale le singole amministrazioni sono incaricate di individuare in via generale con decreto ministeriale "le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno" ferma la possibilità di valutare caso per caso altre incompatibilità, peraltro con una previsione *ad hoc* per i dipendenti degli enti locali che "possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza", previsione confermata dall'art. 92 comma 1 T.U.E.L. (che riproduceva peraltro l'art. 17 comma 18 secondo periodo legge 127/1997) che recita "i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti".

L'art. 53 comma 6 è innanzitutto norma posteriore rispetto a quelle indicate dalla appellante. A ciò si aggiunga che il comma 58bis ritaglia per i dipendenti a tempo <= 50% degli spazi di incompatibilità, il che significa esattamente l'opposto in termini logici di quanto CAS sostiene: se si ritagliano eccezioni, la regola è l'opposto di quelle eccezioni. Il richiamo al T.U.E.L. è a questo punto fuori fuoco, perché

¹ La sentenza 6091/2017 è stata infatti pronunciata in una causa relativa a un dipendente di una catena di supermercati.



N° 676/21 r.g.l.

detta una regola specifica per una determinata categoria di lavoratori che, quale *lex specialis*, non si applica al di fuori di quell'ambito. In ogni caso, anche questa disciplina non contraddice la *lex* (di si ribadisce, *posterior*) rappresentata dall'art. 53 T.U. 165/2001, ma semplicemente prevede che, per i dipendenti a tempo parziale degli enti locali, serve un'autorizzazione affinché siano cumulati due incarichi.

Si può dubitare se il tempo parziale $\leq 50\%$ del dipendente pubblico sia compatibile con la sola attività alle dipendenze di privati o autonoma o se la compatibilità si estenda anche al secondo impiego con altra amministrazione pubblica.

L'orientamento ARAN RAL358 che CAS cita a corredo delle proprie argomentazioni (il cui testo è stato lealmente prodotto dalla appellata e non da CAS) distingue le discipline in base all'impegno orario, individuando alla lettera a) l'ipotesi dei dipendenti di EELL con orario $>50\%$, alla quale "si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall'art. 53" T.U. 165/2001, e alla lettera b) l'ipotesi del tempo $\leq 50\%$, concludendo che "quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un'altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l'iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto di interesse...".

Il parere 358 prende poi in esame l'ipotesi di un secondo impiego con altra amministrazione pubblica. Per i dipendenti degli EELL, conclude ARAN, il divieto generale è superato dall'art. 92 comma 1 D. Lgs. 267/2000 sopra citato e pertanto un ente locale può assumere il dipendente di altro ente locale purchè vi sia l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza².

In ogni caso resta la previsione generale contenuta nell'art. 53 comma 6 T.U. 165/2001 che "consente lo svolgimento di altre attività professionali ad alcune categorie di pubblici dipendenti, e, tra gli altri, a quelli con impiego a tempo parziale con prestazioni lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno" (Cass. sez. lav. 8642/2010). Il comma 8 richiede "la preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza per l'assunzione di incarichi retribuiti presso altre amministrazioni" ma CAS, non ottemperando tempestivamente all'obbligo di assunzione, non ha dato la possibilità alla lavoratrice di chiedere l'autorizzazione e all'amministrazione di provenienza di concederla, sicchè la condizione non si è avverata per fatto del debitore e pertanto va considerata avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c.

Non resta a questo punto che constatare come il rapporto con CAS (cfr. note con-

² Si prevede anche che vadano "rispettate le previsioni... dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004", norma tuttavia non riguardante il caso in esame perché si applica a "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni".



N° 676/21 r.g.l.

clusive della appellata) consisteva in "un part-time verticale al 50% di quello ordinario (88 ore mensili, resi in 11 turni di otto ore cadauno, rispetto alle 176 ore mensili rese dal personale in regime di full-time)", dato che, ai sensi dell'art. "9 del CCNL Autostrade e Trafori... la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali e... il personale turnista, quale la istante, rende la prestazione con turni di otto ore secondo la rotazione 4 (giorni lavorati) + 2 (giorni di riposo) o altra rotazione equivalente [ad esempio 2 + 1]" sicchè la prestazione mensile "è pari... a 176 ore (per difetto) = 40 ore x 4 settimane (160 ore per 28 gg) + 16/24 ore (x i 2/3 giorni necessari al completamento del mese)".

L'impegno mensile di 88 ore è attestato dalla lettera 3 marzo 2010 inviata da CAS alla Costantino (produzione Costantino 6 aprile 2023, confermata peraltro dalla produzione CAS 11 aprile 2023).

Non si riscontra pertanto l'incompatibilità denunciata da CAS.

3- Con il secondo motivo CAS sostiene che il risarcimento non andava commisurato all'intera retribuzione, ma a una percentuale di essa.

Questa Corte, tornando sul tema che periodicamente si ripropone nel contenzioso trattato, ha già recentemente evidenziato che al diritto all'assunzione, purché (come nel caso di specie) incondizionato e automatico, non segue una mera perdita di *chance*, ma la perdita dell'intera retribuzione. Come specificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 303/2011 nel tema (analogo sotto questo aspetto) della mancata riammissione in servizio dopo la declaratoria di illegittimità di una clausola di tempo determinato, se il datore di lavoro potesse ridurre la prestazione si avvantaggerebbe della propria stessa omissione. L'inadempimento datoriale costituisce insomma illecito istantaneo ad effetti permanenti, da cui deriva un'obbligazione risarcitoria del danno da parte del datore nei confronti del dipendente non assunto.

La natura risarcitoria dell'obbligazione comporta indubbiamente la possibilità di applicare la regola della *compensatio lucri cum damno*, ma il tribunale ha correttamente dedotto sotto questo aspetto *l'aliunde perceptum*.

L'ulteriore impiego da parte del lavoratore delle proprie energie per attività che recano una soddisfazione di carattere morale, in assenza di una prova puntuale, non prevale automaticamente sull'effetto potenzialmente altrettanto negativo della frustrazione connessa alla privazione di un'occupazione stabile in base alla quale potere programmare la propria esistenza. Specie in realtà con conclamate difficoltà di impiego, è impossibile annoverare nel notorio gli eventuali vantaggi della mancata assunzione e pertanto non si può prescindere da una contestualizzazione e personalizzazione.

La Costantino ha del resto approfittato di tutte le occasioni concessele da CAS (e anche, come visto *sub 2*, da altri enti) per svolgere lavoro nel periodo intermedio



N° 676/21 r.g.l.

fra l'insorgenza e la concretizzazione del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato. Una valutazione equitativa che tenga conto soltanto dei vantaggi della disoccupazione senza tenere conto degli svantaggi non è dunque possibile.

Gli effetti dell'inerzia lavorativa, positivi e negativi che siano, operano oltretutto sul piano del danno non patrimoniale piuttosto che su quello patrimoniale, con tutte le conseguenti difficoltà di una valutazione oggettiva, anche solo in via equitativa, del *quantum*.

Questa Corte non nega che il datore di lavoro possa anche ottenere in linea teorica ulteriori riduzioni in base ai vantaggi che il lavoratore gode per la maggiore disponibilità di tempo, diversi dall'*aliunde perceptum*, ma non è possibile concederle sulla base di presunzione ed è necessario quantomeno un principio di prova.

4- Il terzo motivo di appello riguarda il cumulo di rivalutazione e interessi. CAS evidenzia con Cass. 13624/2020 che nel campo del pubblico impiego vige il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994, divieto che si estende non solo ai crediti risarcitori che siano connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.

Costantino non contraddice l'argomentazione avversaria, dando per assodato il principio invocato da CAS che peraltro questa Corte ha sempre condiviso e applicato. La appellata sostiene tuttavia che nella sentenza impugnata non si dispone il cumulo, dato che nessuna espressa deroga al principio previsto dall'art. 22 si rinviene nel testo del provvedimento.

In ogni caso, Costantino evidenzia di avere interpretato la sentenza nel senso caldeggiato da CAS, e di avere pertanto intimato il pagamento con un precetto notificato il 6 novembre 2021 in cui ha chiesto la sola rivalutazione monetaria. Aggiunge che con l'ordinanza di assegnazione del 24.11.2022, il Tribunale di Messina ha ovviamente limitato l'importo a quanto richiesto in precetto. Conclude pertanto per l'assenza di interesse a impugnare in capo a CAS.

Dalla lettura del precetto (all. 3 memoria costituzione in appello) emerge la conferma del comportamento leale della Costantino, visto che la distinta delle voci richieste non contiene alcun riferimento a interessi. La formula adottata conduce però alla lettura paventata da CAS. Il tribunale ha infatti testualmente condannato il consorzio a pagare "euro € 40.337,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria" (formula identica in dispositivo e in motivazione). La congiunzione "e" indica che le voci non si escludono, ma si aggiungono. CAS ha pertanto interesse a ottenere che il titolo sia correttamente redatto.

5- L'appello è dunque fondato solo in relazione a un motivo secondario e residuale e, considerato che la appellata ha lealmente eseguito la sentenza senza speculare sulla sua formulazione letterale, tale minimo accoglimento non fa venir meno la



N° 676/21 r.g.l.

soccombenza sostanzialmente integrale dell'appellante. Le spese seguono tale soccombenza, liquidate in dispositivo. Va applicato il quarto scaglione, avuto riguardo all'entità del *decisum*, con valori vicini a quelli medi. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.

L'accoglimento parziale rende inapplicabile l'art. 13 comma 1^{quater} T.U. 115/2002 ai fini del contributo.

P.Q.M.

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 dicembre 2021 dal Consorzio per le autostrade siciliane, contro Costantino Silvana, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2159 pubblicata il 3 novembre 2021, parzialmente accogliendo l'appello e confermando nel resto la sentenza impugnata, limita gli accessori sulla sorte capitale di 40.337,40 euro, liquidata in esito al primo grado, secondo i criteri dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994. Rigetta nel resto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, liquidate in 6.900,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Tribulato.

Messina 18 maggio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE
(dott. Beatrice Catarsini)



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
Via Felice Pisazza n. 30
98122 MESSINA - Tel. 020 675520
Cod. Fisc. TRB GPP 69S28 C351W
Partita IVA 01936540937

Sentenza n. 2159/2021 pubbl. il 03/11/2021
RG n. 578/2011

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 38203
del 07-12-2021 Sez. A



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
07 DIC. 2021		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

10415
2,32

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.11.2021 a trattazione scritta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 578 / 2011 R.G. e vertente

TRA

COSTANTINO SILVANA , C.F.: CSTSVN67B46E571N ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tribulato

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE , c.f 01962420830 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difesa dall'avv. Giuseppe Pustorino;

Oggetto: risarcimento danno

Motivi in fatto ed in diritto della Decisione

Con ricorso depositato in data 2.2.2011 parte ricorrente esponeva:

- che con sentenza n. 1422/2006 del Tribunale di Messina era stato ordinato all'Ufficio Regionale di Palermo di procedere all'immediato avviamento a selezione della Costantino Silvana presso il Consorzio per Autostrade Siciliane per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che in esecuzione della sentenza n. 1422/2006 del Tribunale di Messina l'Assessorato Regionale con nota n. 934 del 15.5.2006 avviava al lavoro la ricorrente presso il CAS per l'assunzione a tempo indeterminato part-time qualifica di ate;
- che la Corte di Appello di Messina con sentenza del 16.6.2009 riconosceva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno pari alla retribuzione tabellare di un dipendente CAS con qualifica di ATE part time livello c per il periodo 7.1.2002 - 15.05.2006;
- che nonostante le innumerevoli richieste di assunzione il Cas non provvedeva alla stipula del contratto individuale di lavoro ;

- che solo a seguito dell'ennesimo atto stragiudiziale recapitato il 29.12.2009 il Cas assumeva la ricorrente quale part time livello C del contratto aziendale con decorrenza 1.3.2010 assegnando alla stessa la c.d zona di lavoro .

Lamentava che la ritardata assunzione aveva determinato un danno pari a tutte le retribuzioni percepiende durante l'intero periodo di inadempimento.

Chiedeva pertanto che parte resistente venisse condannata al risarcimento del danno per il periodo 15.5.2006 – 28.2.2010 pari al trattamento stipendiale contrattuale previsto.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane contestando il fondamento del ricorso. In data odierna, celebrata l'udienza cartolare ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 , in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa.

Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto

Parte ricorrente lamenta che, nonostante fosse stata avviata al lavoro dall'Assessorato Regionale con nota n. 934 del 15.5.2006, il Consorzio non aveva provveduto ad assumerla tempestivamente.

Effettivamente dal giorno dell'avviamento la ricorrente aveva diritto all'assunzione presso il Consorzio resistente.

La ricorrente va pertanto risarcita del danno subito a seguito del ritardo con cui il Cas non ha provveduto ad assumerla, nonostante l'avviamento disposto dall'UPLMO con nota del 15.5.2006.

La violazione di tale diritto, ove comporti un danno, in quanto determinato da un ritardo ingiustificato, è pertanto fonte di responsabilità e come tale comporta il riconoscimento del risarcimento commisurato a quanto la Costantino avrebbe avuto corrisposto se fosse stata tempestivamente assunta e quindi quanto avrebbe percepito per l'intero periodo di ritardo.

Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità *“Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto un'altra attività lavorativa.”* (Cass. 2018 n. 9193)

Orbene nel caso di specie, non avendo il Consorzio resistente in alcun modo giustificato il ritardo nell'inadempimento, lo stesso va condannato al risarcimento del danno pari alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito se assunta tempestivamente.

Con riferimento al *quantum*, il risarcimento deve essere commisurato all'ammontare delle retribuzioni mensili che la ricorrente avrebbe percepito nel periodo dal 16.5.2006 al 28.2.2010, quale dipendente



del CAS in regime di part time con la qualifica di ate e inquadramento nel livello c tenuto conto del CCNL Autostrade e Trafori, risultando non contestato tra le parti che nel periodo di riferimento il Cas ha applicato tale contratto ai dipendenti.

Deve pertanto farsi riferimento alla somma determinata dal CTU pari ad euro € 52.985,08 dovendosi riconoscere alla Costantino la retribuzione tabellare che la stessa avrebbe percepito ma non le altre voci stipendiali poiché correlate all'effettiva prestazione lavorativa che invece non è stata resa.

A tale somma va detratto l'*aliunde perceptum* ed in particolare va sottratto dalla somma spettante alla ricorrente solo quanto percepito dalla stessa per l'attività svolta alle dipendenze del CAS.

Non va invece sottratta la somma che la stessa ha percepito quale contrattista (a 20 ore settimanali, ex lsu) alle dipendenze della Regione Siciliana non risultando tale attività incompatibile con l'attività che avrebbe prestato per il Cas.

Infatti *"In caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, la detraibilità dell'aliunde perceptum sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non è consentita ove il reddito medio tempore percepito risulti ricavato da attività, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento"* (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, n. 6091);

Alla luce delle superiori considerazioni parte resistente va condannata al pagamento di euro € 40.337,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico di parte resistente.

PQM

Definitivamente pronunciando così provvede:

- condanna parte resistente al risarcimento del danno pari ad euro € 40.337,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8.815,00 oltre spese generali iva e cpa ed al pagamento delle spese di ctu separatamente liquidate.

Messina 3.11.2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Sentenza n. 2159/2021

R.G. N. 578/2011

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa.

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a richiesta di

AVV. GIUSEPPE TRIBULATO NELL'INTERESSE DI COSTANTINO SILVANA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Messina. 09/11/2021

Il Funzionario giudiziario
Dr. Pasqualino Cucinotta
(firmato digitalmente)

*Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente da diritti di copia, ai sensi dell'art. 23, comma 1, 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Circolare del 04.02.2021. Ministero della Giustizia, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile – prot. n. 1124 del 05.02.2021 Corte Appello Messina.
Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.*




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Tribulato Giuseppe, ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito e modificato con l. n. 114 dell'11/08/2014, nonché dell' art. 16 undecies del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'art. 1 del D.M. del 28/12/2015, attesta che l'antescritto atto, Sentenza n. 2159/2021 del 03/11/2021 rilasciata in forma esecutiva il 9/11/2021 è copia analogica al corrispondente provvedimento informatico estratto dal fascicolo informatico n. 578/2011 RG del Tribunale di Messina sezione lavoro. Il presente consta di n.ro 5 pagine inclusa la presente.

Avv. Tribulato Giuseppe





LD 21858

3



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
155 CL

15 GIU 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 338 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso **COSTANTINO SILVANA c/ CAS**. Sentenza 384/023 della Corte d'Appello di Messina -Sez. Lavoro. **Liquidazione delle sole spese legali al distrattario Avv. Giuseppe Tribulato .**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro R.G. 676/2021 tra le parti Costantino Silvana cod. fisc. CSTSVN67B46E571N C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 384/2023 del 18/05/2023, che si allega e che ha condannato questo Ente, tra l'altro, al pagamento delle spese legali del giudizio di appello in favore del legale Avv. Giuseppe Tribulato pari ad € 6.900,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 10.067,92 come da prospetto in calce;

Che la suddetta Sentenza ha anche confermato il risarcimento in favore della Sig.ra Costantino nella stessa misura del primo grado di giudizio, estinto a seguito di azione esecutiva, e che eventuali conguagli sugli accessori verranno effettuati con separato provvedimento;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 384/2023 del 18/05/2023 della Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro, emessa in favore della Sig.ra Costantino Silvana e del suo parziale adempimento a seguito di azione esecutiva con assegnazione delle somme operato sulla sentenza di primo grado e che eventuali conguagli sugli accessori verranno effettuati con separato provvedimento, e che occorre procedere alla sola liquidazione delle spese legali statuite nella stessa Sentenza ;
- **Impegnare** la somma di € 10.067,92 per spese legali sul capitolo n. 131 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", del redigendo bilancio 2023/2025, che presenta la relativa disponibilità ;
- **Effettuare** in esecuzione della suddetta Sentenza il pagamento della somma di € 10.067,92 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, in favore del legale distrattario, avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a Catania il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W

Handwritten signature or mark.

con studio in Messina Via F. Bisazza n. 30, mediante accredito sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino



Sentenza 384/2023 Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro		
Avv. Giuseppe Tribulato		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 6.900,00
Spese generali		€ 1.035,00
CPA		€ 317,40
Tot. Imponibile		€ 8.252,40
IVA 22%		€ 1.815,53
Tot. Fattura		€ 10.067,93
Ritenuta d'acconto 20% su €	7.935,00	€ 1.587,00
Netto da liquidare		€ 8.480,93

4

ATTO DI PRECETTO

La sig.ra COSTANTINO SILVANA nata a nata a Librizzi (ME) il 06/02/1967 (codice fiscale CSTSVN67B46E571N), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; tel 090675520; fax: 0906010208; PEC; studiotribulato@pec.giuffre.it), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto;

premessò

- che con Sentenza n. 2159/2021 (RG. n. 578/2011) resa alla pubblica udienza del 03.11.2021, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, condannava il Consorzio Autostrada Sicilia (CAS), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 40.337,40, a titolo di risarcimento del danno per la tardiva assunzione a tempo indeterminato (periodo 15 maggio 2006 – 28 febbraio 2010), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- che, con la Sentenza de qua, il CAS veniva, altresì, condannato alla refusione delle spese legali di giudizio in favore dell'istante liquidate in complessivi € 8.815,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- che il Tribunale di Messina, sezione lavoro, poneva le spese di CTU a carico della parte soccombente e l'istante, in pendenza di giudizio, corrispondeva un acconto pari ad € 200,00 al CTU come da bonifico effettuato in favore del dott. Lorenzo Di Bella in data 21.03.2016;
- che, pertanto, a seguito del provvedimento giurisdizionale de quo la sig.ra Costantino ha diritto alla restituzione da parte del CAS del predetto acconto;
- che la suddetta Sentenza veniva rilasciata con formula esecutiva in data 09.11.2021 e notificata a controparte unitamente al presente atto;
- che è intendimento dell'odierno istante agire in via esecutiva per il recupero del suddetto credito, non avendo ad oggi ricevuto alcun pagamento nonostante la richiesta avanzata con PEC del 15.11.2021;

tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante rappresentata e difesa come sopra,

INTIMA E FA PRECETTO

al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830), in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Contrada Scoppo, Messina (PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it), di pagare all'intimante entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto le seguenti somme:


- per sorte capitale:	€ 40.337,40	
- rivalutazione monetaria al 30.09.2021	€ 5.823,34	
- spese liquidate in sentenza	€ 8.815,00	} 13.455,00
- totale spese ed onorari di precetto	€ 405,00	
- rimborso spese generali (15%)	€ 1.383,00	
- CPA (4%)	€ 424,12	
- IVA (22%)	€ 2.425,96	
<u>- rimborso spese CTU (acconto erogato)</u>	<u>€ 200,00</u>	
Totale dovuto	€ 59.813,82	v

salvo errore di calcolo e/o omissione, oltre interessi dalla data del 01/02/2008 sino al soddisfo, le spese di notificazione del presente atto e le altre spese e compensi successivi con inerenti IVA e CPA come per legge.

Con espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine suindicato di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e nei termini di legge, anche presso terzi e che, ex art. 13 D.L. 83/2015, il debitore, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Messina, 29.11.2021

avv. Giuseppe Tribulato



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PROCURA AD LITEM


La sottoscritta sig.ra COSTANTINO SILVANA, nata a Librizzi (ME) il 06/02/1967 (codice fiscale CSTSVN67B46E571N), conferisce il potere di rappresentanza e difesa, nel procedimento per il recupero delle somme dovute dal CAS (codice fiscale 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in esecuzione della Sentenza n. 2159/2021 (RG n. 578/2011) depositata in data 03.11.2021, del Tribunale di Messina, sezione lavoro, all'avv. GIUSEPPE TRIBULATO del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; fax.: 0906010208; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it). Con la presente procura si conferisce ogni può ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze eleggendo domicilio in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; fax.: 0906010208; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it presso lo studio del predetto legale,

sig.ra Costantino Silvana



per autentica
avv. Giuseppe Tribulato






RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il suesteso atto a:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Contrada Scoppo 98124 Messina.

[Handwritten signature] & *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] 27-12-2024





6

TRIBUNALE DI MESSINA
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti della procedura esecutiva n. 258/2022 RGE;

premessi che con atto di pignoramento eseguito ex art. 543 e ss. C.p.c. presso il terzo pignorato Unicredit Spa il creditore Costantino Silvana, cod. fisc. CSTSVN67B46E571N iniziava procedura esecutiva nei confronti di Consorzio per le Autostrade Siciliane, cod. fisc. 01962420830 per la soddisfazione del credito di cui al titolo esecutivo in atti;

considerato che i terzi esecutati hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., avente contenuto positivo e non contestata;

considerato che il credito fatto valere dal creditore pignorante ammonta complessivamente ad € 59813,82, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla data di notifica del precetto fino al soddisfo (-)

visto l'atto d'intervento eseguito da Raccuia Wilter per complessivi € 7268,10;

liquidate le spese di esecuzione in complessivi € 3093,00 per il creditore ed € 1403,00 per l'interveniente, oltre I.V.A., C.P.A., e 15% rimborso spese generali

P. Q. M.

Visti gli artt. 552 e ss. C.p.c.

ASSEGNA

In pagamento al menzionato creditore e all'interveniente, salvo esazione, la somma che il terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato, fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati; ordina al terzo di eseguire il pagamento entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DI CHIARA

Il terzo esecutato libero da ogni obbligo per la somma che verserà al creditore contro rilascio di relativa quietanza.

DISPONE

Lo svincolo della somma che eventualmente residua dopo il soddisfacimento del credito per cui si procede. Declara estinta la procedura.

Verbale chiuso alle ore 9,59

Il Giudice

(Avv. Valeria Pappalardo)

88.513,82

758,00

4.500,00

65.036,03

55.682,55

2012
TOT (ACQUA DA UNICREDIT) X COEFFICIENTE
= 65.036,03
55.682,55



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
 Prot. 856
 del 05-01-2023 Sez. A



ML.6
 155 CLIENTI

Spett.le
 CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
 C.DA SCOPPO
 98122 MESSINA

Roma, 29/12/2022
 Pignoramento presso terzi 2022-018918 (da citare in ogni comunicazione)
 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE notificata il 16/12/2022
 Tribunale di MESSINA - R.G. n. 258/2022

Procedente
 - COSTANTINO SILVANA
 Debitore esecutato: CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE UBIS-TESORERIE ENTI PALERMO 1
 Terzo pignorato UniCredit SpA - C. F. e P. Iva 09976231002

COMUNICAZIONE AL DEBITORE DA PARTE DEL TERZO PIGNORATO

Ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 34755/2010, attuativo delle disposizioni concernenti l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, c. 15, della L. n. 449 del 27.12.1997, come modificato dall'art. 15, c. 2, del D.L. n. 78 del 1.7.2009, si

COMUNICA

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc. ~~XXXXXXXXXX~~ SILVANA C.F. CSTSVN67B46E571N l'importo netto di Euro ~~18.166,13~~.

Di cui:
 Importo non soggetto a ritenuta
 Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento
 Importo ritenuta operata

Euro	18 166,13	} 65 036,03 - 9 373,98 = 55 662,05
Euro	46 869,00	
Euro	9 373,98	

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc. ~~XXXXXXXXXX~~ WALTER C.F. RCCWTR58R15F951M l'importo netto di Euro 9.315,25.

Di cui:
 Importo non soggetto a ritenuta
 Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento
 Importo ritenuta operata

Euro	9.315,25
Euro	0,00
Euro	0,00

Distinti Saluti.

RACCOMANDATA

UNICREDIT SPA

UNICREDIT SPA
 MESSINA GARIBOLDI
 Via Giuseppe Garibaldi, 102
 98122 Messina ME

COMPT.

Consorzio Autostrade Siciliane	
P. Iva 09976231002	
01 GEN. 2023	
DA PAGARE	IN CAPO

[Handwritten signature]


relative A:
 € 13.653,08 SPED. LEGGERE ALTERNATIVE
 € 513,05 SPED. LEGGERE
 18.166,13

€ 13.653,08
 - 9.373,98
 = 4.279,10

UNICREDIT SPA - CONFIDENTIAL

cedolino 1)

7

DENOMINAZIONE AZIENDA Consorzio per le Autostrade Siciliane C.F. 01962420830 CONTRADA SCOPPO, 98100 MESSINA (ME)					MESE RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 aggiuntiva SEDE LAVORO MESSINA				
COGNOME E NOME COSTANTINO SILVANA			CODICE FISCALE CSTSVN67B46E571N		MATRICOLA 3707	Q.I. 0	C.C. 3		
QUALIFICA DESCRITTIVA Agente Tecnico Esattore		GG.INPS	FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	DATA NASCITA 06/02/67	DATA ASSUNZ. 01/03/10	ASSUNZ.GIURIDICA 01/03/10	Categoria C
ORE LAVORATE	GG.LAV.	ORE RETRIB.	GG.DETR.	N.SETT. 0	POS.ECON. C8	INAIL	POSIZIONE INAIL 00871119969	CODICE INDIVIDUALE INPS 3707	
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE									
Stip. Base	1.760,70		Contingenza	531,61		Retr. Individ.	Anzianita		222,60
EDR	10,33		Elem. Diff. Retribuzione	46,18					
									TOTALE 2.571,42
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE			
	2401 differenze salariali a tass. separata				40.337,40				
	7503 TFR Accantonamento Mens.	13,50	40.337,40000	2.987,96					
Ultimo scatto di anzianita' il 01-03-2020 (N. Scatti=7) prossimo scatto il 01-03-2024									
NOTE		DESCRIZIONE IMPONIBILI PREVIDENZIALI			IMPONIBILI	%			
Accredito in C/C Bancario		Inpdap Dip. ARR.			40.337,40	8,8500	3.569,86		
IBAN:		Addiz.Arr. Inpdap Dip			14.246,91	1,0000	142,47		
IT8420760116500000052353083		ENPDEP Arretrati Dip			40.337,40	0,0270	10,89		
		Imponibile Inail			40.337,00				
		Fondo P/C Arretrati			40.337,40	0,3500	141,18		
		Totale Rit.Prev.Tass.Sep					3.864,40		
DESCRIZ.IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE	Scaglione 23%	Scaglione 25%	Scaglione 35%	Scaglione 43%	Importo			
Imp. Tass. Separata	36.473,00	23,41%				8.538,33			
IMPONIBILE IND.FINE RAPPORTO	RIDUZIONI	DETRAZIONI		IMPORTO NETTO	PERC.IMPOSTA				
IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	ULY.DETR. DL 3/2020	TOY. DETR.	IMPOSTA NETTA	
13.162,54									
PROGR.IMPO.FISCALE	DED.FISCALI/RIDUZ.	PROGR.IMP.LORDA	DETR.A CONGUAGLIO	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONG. CREDITO	CONG. DEBITO	TOTALE IRPEF DA PAGARE	
		3.117,97	1.660,06		1.457,91				
DATA LICENZ.	TOY.COMPETENZE	TOY TRATT.PREV.FISC.	TRATT.SINDACATO	TRATT.SUL NETTO	TOY.TRATTENUTE	ARR.PREC.	ARR.ATTUALE	NETTO A PAGARE	
	40.337,40	12.402,73			12.402,73			27.934,67	
NOTE									
Indirizzo Email: silvana.cost@tiscali.it									
Reparto: 39 - Esazione Patti U.O.: - Zona al 6,85									
Part Time: 52,69%									

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 27.934,00

Data Iniziale: 30/04/2008

Data Finale: 29/12/2022

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2008

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2022

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
30/04/2008	30/04/2009	€ 28.213,34	3,00%	365	€ 846,40
30/04/2009	31/12/2009	€ 28.660,28	3,00%	245	€ 577,13
01/01/2010	30/04/2010	€ 28.660,28	1,00%	120	€ 94,23
30/04/2010	31/12/2010	€ 29.414,50	1,00%	245	€ 197,44
01/01/2011	30/04/2011	€ 29.414,50	1,50%	120	€ 145,06
30/04/2011	31/12/2011	€ 30.364,26	1,50%	245	€ 305,72
01/01/2012	30/04/2012	€ 30.364,26	2,50%	121	€ 251,65
30/04/2012	30/04/2013	€ 30.699,47	2,50%	365	€ 767,49
30/04/2013	31/12/2013	€ 30.867,07	2,50%	245	€ 517,97
01/01/2014	30/04/2014	€ 30.867,07	1,00%	120	€ 101,48
30/04/2014	31/12/2014	€ 30.755,33	1,00%	245	€ 206,44
01/01/2015	30/04/2015	€ 30.755,33	0,50%	120	€ 50,56
30/04/2015	31/12/2015	€ 30.643,60	0,50%	245	€ 102,84
01/01/2016	30/04/2016	€ 30.643,60	0,20%	121	€ 20,32
30/04/2016	31/12/2016	€ 31.174,34	0,20%	245	€ 41,85
01/01/2017	30/04/2017	€ 31.174,34	0,10%	120	€ 10,25
30/04/2017	31/12/2017	€ 31.286,08	0,10%	245	€ 21,00
01/01/2018	30/04/2018	€ 31.286,08	0,30%	120	€ 30,86
30/04/2018	31/12/2018	€ 31.565,42	0,30%	245	€ 63,56
01/01/2019	30/04/2019	€ 31.565,42	0,80%	120	€ 83,02
30/04/2019	31/12/2019	€ 31.537,49	0,80%	245	€ 169,35
01/01/2020	30/04/2020	€ 31.537,49	0,05%	121	€ 5,23
30/04/2020	31/12/2020	€ 31.900,63	0,05%	245	€ 10,71
01/01/2021	30/04/2021	€ 31.900,63	0,01%	120	€ 1,05
30/04/2021	31/12/2021	€ 33.744,27	0,01%	245	€ 2,27
01/01/2022	30/04/2022	€ 33.744,27	1,25%	120	€ 138,68
30/04/2022	29/12/2022	€ 36.370,07	1,25%	243	€ 302,67

Indice alla Decorrenza: 133,5

Indice alla Scadenza: 118,2

Raccordo Indici: 1,471

Coefficiente di Rivalutazione: 1,302

Totale Rivalutazione: € 8.436,07

Capitale Rivalutato: € 36.370,07

Totale Colonna Giorni: 5356


Totale Interessi: € 5.065,23

Rivalutazione + Interessi: € 13.501,30


Capitale Rivalutato + Interessi: € 41.435,30

20/1/23 H

C. Silvana 2) All 3

DENOMINAZIONE AZIENDA Consorzio per le Autostrade Siciliane C.F. 01962420830 CONTRADA SCOPO , 98100 MESSINA (ME)					MESE RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 AGGIUNTIVA SEDE LAVORO MESSINA				
COGNOME E NOME COSTANTINO SILVANA			CODICE FISCALE CSTSVN67B46E571N		MATRICOLA 3707	Q.I. 0	C.C. 3		
QUALIFICA DESCRITTIVA Agente Tecnico Esattore		GG.INPS	FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	DATA NASCITA 06/02/67	DATA ASSUNZ. 01/03/10	ASSUNZ.GIURIDICA 01/03/10	Categoria C
ORE LAVORATE	GG.LAV.	ORE RETRIB.	GG.DETR.	N.SETT.	POS.ECON. C8	INAIL	POSIZIONE INAIL 00871119969	CODICE INDIVIDUALE INPS	N.DIP. 3707
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE									
Stip. Base	1.760,70		Contingenza	531,61		Assistenza Sanitaria Inte	13,00		
Elemento Aggiuntivo della	7,00		Retr. Individ. Anzianita	222,60		I.D.R.	15,00		
EDR	10,33		Elem. Diff. Retribuzione	46,18					
									TOTALE 2.606,42
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPOR TO UNITARIO	IMPOR TI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE			
2329	Interessi Legali a Tassazione Separata				8.436,07				
2401	differenze stipendiali a tass. separata				40.337,40				
7503	TFR Accantonamento Mens.	13,50	40.337,40000	2.987,96					
Ultimo scatto di anzianita' il 01-03-2020 (N. Scatti=7) prossimo scatto il 01-03-2024									
NOTE	DESCRIZIONE IMPONIBILI PREVIDENZIALI			IMPONIBILI	%				
Accredito in C/C Bancario	Inpdap Dip. ARR.			40.337,40	8,8500	3.569,86			
IBAN:	Addiz.Arr. Inpdap Dip			14.246,91	1,0000	142,47			
IT8420760116500000052353083	ENPDEP Arretrati Dip			40.337,40	0,0270	10,89			
	Imponibile Inail			40.337,00					
	Fondo P/C Arretrati			40.337,40	0,3500	141,18			
	Totale Rit.Prev.Tass.Sep					3.864,40			
DESCRIZ.IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE	Scaglione 23%	Scaglione 25%	Scaglione 35%	Scaglione 43%	Importo			
Imp. Tass. Separata	44.909,07	23,41%				10.513,21			
IMPONIBILE IND.FINE RAPPORTO	RIDUZIONI	DETRAZIONI		IMPOR TO NETTO	PERC.IMPOSTA				
IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	ULT.DETR. DL 3/2020	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA	
14.482,33									
PROGR.IMPO.FISCALE	DED.FISCALI/RIDUZ.	PROGR.IMP.LORDA	DETR.A CONGUAGLIO	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONG. CREDITO	CONG. DEBITO	TOTALE IRPEF DA PAGARE	
		3.422,92	1.879,03		1.543,89				
DATA LICENZ.	TOT.COMPETENZE	TOT TRATT.PREV.FISC.	TRATT.SINDACATO	TRATT. SUL NETTO	TOT.TRATTENUTE	ARR.PREC.	ARR.ATTUALE	NETTO A PAGARE	
	48.773,47	14.377,61			14.377,61			34.395,86	
NOTE									
Indirizzo Email: silvana.cost@iscali.it									
Reparto: 39 - Esazione Patti U.O.: - Zona al 6,85									
Part Time: 52,69%									

CEQUINA 3) ALL 9

DENOMINAZIONE AZIENDA Consorzio per le Autostrade Siciliane C.F. 01962420830 CONTRADA SCOPPO, 98100 MESSINA (ME)				MESE RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 AGGIUNTIVA SEDE LAVORO MESSINA					
COGNOME E NOME COSTANTINO SILVANA		CODICE FISCALE CSTSVN67B46E571N		MATRICOLA 3707	Q.I. 0	C.C. 3			
QUALIFICA DESCRITTIVA Agente Tecnico Esattore		GG.INPS	FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	DATA NASCITA 06/02/67	DATA ASSUNZ. 01/03/10	ASSUNZ.GIURIDICA 01/03/10	Categoria C
ORE LAVORATE	GG.LAV.	ORE RETRIB.	GG.DETR.	N.SETT.	POS.ECON. C8	INAIL	POSIZIONE INAIL 00871119969	CODICE INDIVIDUALE INPS	N.DIP. 3707
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE									
Stip. Base	1.760,70		Contingenza	531,61		Assistenza Sanitaria Inte	13,00		
Elemento Aggiuntivo della	7,00		Retr. Individ. Anzianita	222,60		I.D.R.	15,00		
EDR	10,33		Elem. Diff. Retribuzione	46,18					
									TOTALE 2.606,42
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE			
2329	Interessi Legali a Tassazione Separata				8.436,07				
2386	Rimborso Spese Legali				18.166,13				
2401	differenze stipendiali a tass. separata				40.337,40				
7503	TFR Accantonamento Mens.	13,50	40.337,40000	2.987,96					
Ultimo scatto di anzianita' il 01-03-2020 (N. Scatti=7) prossimo scatto il 01-03-2024									
NOTE	DESCRIZIONE IMPONIBILI PREVIDENZIALI			IMPONIBILI	%				
Accredito in C/C Bancario	Inpdap Dip. ARR.			40.337,40	8,8500	3.569,86			
IBAN:	Addiz.Arr. Inpdap Dip			14.246,91	1,0000	142,47			
IT8420760116500000052353083	ENPDEP Arretrati Dip			40.337,40	0,0270	10,89			
	Imponibile Inail			40.337,00					
	Fondo P/C Arretrati			40.337,40	0,3500	141,18			
	Totale Rit.Prev.Tass.Sep					3.864,40			
DESCRIZ.IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE	Scaglione 23%	Scaglione 25%	Scaglione 35%	Scaglione 43%	Importo			
Imp. Tass. Separata	44.909,07	23,41%				10.513,21			
IMPONIBILE IND.FINE RAPPORTO	RIDUZIONI	DETRAZIONI		IMPORTO NETTO	PERC.IMPOSTA				
IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	ULT.DETR. DL 3/2020	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA	
14.482,33									
PROGR.IMPO.FISCALE	DED.FISCALI/RIDUZ.	PROGR.IMP.LORDA	DETR.A CONGUAGLIO	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONG. CREDITO	CONG. DEBITO	TOTALE IRPEF DA PAGARE	
		3.422,92	1.879,03		1.543,89				
DATA LICENZ.	TOT.COMPETENZE	TOT TRATT.PREV.FISC.	TRATT.SINDACATO	TRATT. SUL NETTO	TOT.TRATTENUTE	ARR.PREC.	ARR.ATTUALE	NETTO A PAGARE	
	66.939,60	14.377,61			14.377,61			52.561,99	
NOTE									
Indirizzo Email: silvana.cost@tiscali.it									
Reparto: 39 - Esazione Patti U.O.: - Zona al 6,85									
Part Time: 52,69%									

